

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1511)

ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Puglia

Comunicate alla Presidenza l'11 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1511, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Puglia, si comunica che dal

Presidente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 6 marzo 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1511.

f.to: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 1.

Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La Regione esercita i suoi poteri secondo i principi e nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato ».

Art. 4.

Il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« — concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico, del paesaggio; ».

Art. 6.

Il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

« — promuove la gestione democratica degli organismi di base; ».

Art. 9.

Il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

« — coordina, d'intesa con lo Stato per la parte di sua competenza, i piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare ».

Art. 18.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o Province ».

Art. 19.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione può istituire Circondari a norma dell'articolo 129, secondo comma della Costituzione ».

Art. 20.

È sostituito dal seguente:

« Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da un organo della Regione in

forma decentrata, nei modi stabiliti dalla legge regionale e in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato ».

Art. 45.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le dimissioni, la revoca del Presidente della Giunta comportano la decadenza dell'intera Giunta ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto. In tale ipotesi il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, salvo gli obblighi di bilancio e di legge ».

Art. 46.

E sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta, la Giunta o alcuni dei suoi componenti sono sostituiti dal Consiglio per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, su invito motivato rivolto dal Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente del Consiglio regionale tramite il Commissario del Governo. Il Presidente del Consiglio convoca in tal caso il Consiglio, a norma di legge, per provvedere alla sostituzione. Il Consiglio si assume, ai sensi del comma primo dell'articolo 127 della Costituzione, la responsabilità del rifiuto di provvedere alla sostituzione ».

Art. 47.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se la cessazione dalla carica del Presidente avviene per decadenza, fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente ».

Art. 56.

È aggiunto il seguente comma:

« Co la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

Art. 57.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione ».

Art. 61.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I regolamenti regionali e le norme di attuazione delle leggi della Repubblica devono essere esaminati da una Commissione consiliare ed approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi ».

Art. 64.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di delega di funzioni amministrative, la legge riserva alla Regione poteri d'indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni stesse ».

Art. 72.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Non è ammesso il referendum per la abrogazione delle leggi urbanistiche, approvate a maggioranza dai due terzi del Consiglio, tributarie e di bilancio ».